



Alla c.a. A tutti i **Comuni della Toscana**  
c.a Autorità Competente per la VAS  
c.a Uffici Urbanistica, Ambiente e Pianificazione  
territoriale

A tutte le **Province della Toscana**  
c.a Autorità Competente per la VAS  
c.a Uffici Urbanistica, Ambiente e Pianificazione  
territoriale

Enti Parco Regionali

Unioni di Comuni

ATO

AIT

**OGGETTO:** Adeguamento dell'ordinamento regionale in materia di VAS di cui alla L.R. 10/2010 in seguito all'approvazione della L.R. n.29 del 5/08/2022, "*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022*". **Comunicazioni agli enti e ai soggetti interessati: indicazioni applicative.**

### **PREMESSA**

A seguito delle disposizioni introdotte dal D.L. 77/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 108/2021) e dal D.L. 152/2021 (convertito con modificazioni dalla L. 233/2021) che hanno apportato modifiche al D.Lgs.152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica volte a semplificare i procedimenti, si è reso necessario adeguare l'ordinamento regionale.

In data 05/08/2022, pertanto, è stata approvata la L.R. n.29 "*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.42, parte prima, del 12/08/2022, che ha recepito e allineato la L.R. 10/2010 ai dispositivi del Dlgs 152/06 (c.d. Codice dell'ambiente) aggiornati dalle sopra menzionate L.108/2021 e L. 233/2021.

Nel comunicare quanto sopra si coglie l'occasione per fornire alcune indicazioni operative e per informare i soggetti in indirizzo circa taluni casi di esclusione dal campo di applicazione della normativa VAS.

In sintesi la presente comunicazione riguarda i seguenti punti:

Punto 1 – Informativa relativa alle modifiche a seguito del recepimento e allineamento della L.R. 10/2010;

Punto 2 – Informativa sull'applicazione dell'art. 6 co.1 bis della L.R. 10/10 (art. 6, co. 12 del D.Lgs.152/2006);



Punto 3 – Indicazioni operative per la consultazione della Regione Toscana nell’ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS, di VAS e di VincA.

**Punto 1 – Informativa relativa alle modifiche a seguito del recepimento e allineamento della L.R. 10/2010**

Nel dettaglio le modifiche apportate riguardano i seguenti articoli della L.R. n.10 del 12/02/2010:

Art.5 “Ambito di applicazione” - il comma 4-ter viene modificato introducendo il riferimento anche ai piani di sviluppo aeroportuale oltre che ai piani regolatori portuali già presenti nella precedente formulazione.

Art.6 “Casi di esclusione” – il comma 1-bis viene aggiornato e, in coerenza con l’art.5 comma 4-ter sopra indicato, include il riferimento al piano di sviluppo aeroportuale indicando quindi che le modifiche agli atti di governo del territorio necessarie per adeguare gli stessi ai contenuti del piano regolatore portuale e/o del piano di sviluppo aeroportuale, sono escluse dal campo di applicazione della VAS in forza dei procedimenti valutativi svolti sui piani sopra indicati. Si conferma inoltre l’esclusione dal campo di applicazione della VAS delle varianti ex lege (cd varianti automatiche). Per tale fattispecie si rimanda agli approfondimenti di cui al Punto 2 della presente nota.

Art.22 “Procedura di verifica di assoggettabilità” – il comma 4 prescrive che, qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS, nel provvedimento di esclusione dovranno essere specificati i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1; l’autorità competente potrà fornire raccomandazioni (non più prescrizioni) per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.

Art.23 “Procedura per la fase preliminare” - per la procedura di fase preliminare di VAS viene rafforzata la collaborazione tra autorità competente e autorità procedente o proponente al fine di coordinare e condividere i passaggi procedurali e le tempistiche per l’avvio della fase di consultazione preliminare sul piano/programma. Il novellato articolo specifica che i contributi sono inviati sia all’autorità procedente che all’autorità competente entro trenta giorni dall’avvio della consultazione. Altra novità introdotta dalla legge di manutenzione concerne i tempi delle consultazioni che sono ridotti complessivamente da novanta a quarantacinque giorni, salvo quanto diversamente comunicato dall’autorità competente; tale diversa indicazione sui tempi deve essere stabilita in relazione alla complessità della proposta di piano o programma.

Art. 25 “Consultazioni” - al comma 1 il novellato articolo integra i contenuti dell’avviso al pubblico, con specifico riferimento a:

- la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;
- una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
- l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
- i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;



- l'eventuale necessità della valutazione di incidenza.

Al comma 2 viene specificato che la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'autorità competente e dell'autorità precedente; viene quindi eliminata la disposizione di pubblicazione sul BURT come da precedente normativa. La comunicazione di avvenuta pubblicazione è trasmessa contestualmente, in via telematica, ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19, a cura dell'autorità precedente o del proponente. Tale comunicazione deve riportare la notizia dell'avvenuta pubblicazione, l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione.

Al comma 3 la modifica operata dalla legge di manutenzione concerne i tempi per la presentazione delle osservazioni che sono ridotti complessivamente da sessanta a quarantacinque giorni dall'avviso al pubblico e dalla comunicazione di cui al comma 2; è introdotta inoltre la possibilità di fornire, nei tempi indicati, nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Art. 26 “Espressione del parere motivato” - l'articolo è modificato al comma 1 in riferimento ai tempi per l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente che sono stabiliti in quarantacinque - dai novanta nella normativa previgente - giorni dalla scadenza per la presentazione delle osservazioni.

Complessivamente i tempi delle consultazioni, dalla pubblicazione sul sito web all'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente, vengono ridotti da centocinquanta a novanta giorni.

Art. 29 “Monitoraggio” – Il monitoraggio è parte integrante del rapporto ambientale che ne definisce modalità e tempistiche in relazione alle attività contenute. Vengono inseriti due nuovi commi finalizzati ad implementare la fase di monitoraggio ambientale con la verifica del contributo del piano o del programma al raggiungimento degli obiettivi della strategia regionale di sviluppo sostenibile e con la previsione dell'espressione dell'autorità competente sui rapporti di monitoraggio ambientale del piano o del programma, attraverso una procedura della durata massima di 30 giorni.

Art. 33 bis “Oneri istruttori” - è stato introdotto un nuovo articolo relativo agli oneri istruttori per i procedimenti di VAS in ottemperanza all'art.33 del D.Lgs. 152/2006. Viene quindi inserita la corresponsione, a favore dell'autorità competente, di una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di monitoraggio relative alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS. Si specifica che gli oneri istruttori sono dovuti solo nel caso in cui il proponente sia diverso dall'autorità precedente: ne consegue che tali oneri a livello comunale, ad oggi, sono dovuti nel caso dei Piani Attuativi d'iniziativa privata e dei Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) per i quali il proponente (chi elabora il piano) è un soggetto privato mentre l'autorità precedente è la pubblica amministrazione che approva il piano.

Viene determinata la somma dovuta nella misura massima di 500,00 euro per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di 1.000,00 euro per la procedura di VAS e di 300,00 euro per le attività istruttorie relative al monitoraggio del piano o programma. Qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una verifica di



assoggettabilità a VAS relativa allo stesso piano o programma, gli oneri istruttori per lo svolgimento della VAS sono determinati nella misura massima di 500,00 euro.

Con propria deliberazione, le amministrazioni locali in indirizzo, in conformità con i rispettivi ordinamenti, definiscono le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma nonché le relative modalità di corresponsione. Nelle more dell'approvazione della deliberazione, il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, le somme sopra indicate.

## Punto 2 – Informativa sull'applicazione dell'art. 6 co.1 bis della L.R. 10/10 (art. 6, co. 12 del D.Lgs. 152/2006)

L'esclusione dal campo di applicazione della normativa in materia di VAS prevista al comma 1 bis dell' art. 6 si applica solo nel caso sia vigente una legge specifica in forza della quale l'approvazione del progetto o l'autorizzazione dell'intervento determina la formazione e l'approvazione contestuale della variante in assenza di qualsiasi tipo di procedure di pianificazione. In tali casi, infatti, la variante non si forma attraverso un procedimento-iter di pianificazione e pertanto non può essere svolto un processo valutativo di VAS che, sulla base delle norme vigenti, risulta "ancorato" al processo di pianificazione.

Il procedimento di cui all'art. 34 della L.R. 65/2014 "Variante mediante approvazione del progetto" non si configura quale procedimento di variante ex lege ma come un "procedimento di variante semplificato" per il quale, quindi, non è applicabile in modo diretto l'esclusione dal campo di applicazione della VAS di cui all'art.6 comma 1 bis della L.R. 10/10 (art. 6, co. 12 del D.Lgs. 152/2006) a meno che, per lo specifico intervento che determina variante, non sia vigente una norma specifica che ne disciplini l'autorizzazione con contestuale variante (appunto variante ex lege).

Si riportano gli estratti di alcune norme d'interesse per la pianificazione locale, a titolo di esempio non esaustivo, che disciplinano la variante ex lege e pertanto l'esclusione da VAS ai sensi dell'art. 6 co.1 bis.

Tipologia di opera	Norma di riferimento in forza della quale trova applicazione l'art.6 comma 1 bis lr 10/10 (art. 6 co.12 del D.Lgs.152/06)
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	<p style="text-align: center;"><b>D.lgs. 152/06</b> <b>Norme in materia ambientale</b></p> <p><u>208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti</u> 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire <u>nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi</u>, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il <b>progetto definitivo</b> dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto. (...)</p>



	<p>6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, <u>la regione</u>, in caso di valutazione positiva del progetto, <u>autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto</u>. <b>L'approvazione</b> sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, <b>costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico</b> e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.</p>
Impianti energia rinnovabile	<p style="text-align: center;"><b>Dlgs 387/2003</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.</b></p> <p><u>Art. 12. Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative</u></p> <p>3. La costruzione e l'esercizio degli <u>impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti</u> per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti, sono soggetti ad una <b>autorizzazione unica</b>, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che <b>costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico</b>. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione (...).</p>
Strade regionali	<p style="text-align: center;"><b>L.R. 88/98</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</b></p> <p><u>Art. 24 Disposizioni procedurali in materia di viabilità</u></p> <p>1 ter. Qualora per la costruzione di <u>nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione di cui ai commi 1 e 1bis (PRIIM e Programma triennale dei Lavori Pubblici)</u>, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, <b>l'approvazione del progetto definitivo</b> in sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, <b>costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio</b>. A tal fine, la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (...).</p>
Opere del Servizio Idrico Integrato <sup>1</sup>	<p style="text-align: center;"><b>D.Lgs. 152/06</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme in materia ambientale</b></p> <p><u>158-bis. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante</u></p> <p>1. <b>I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei</b> istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con <u>modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148</u>, che provvedono alla convocazione di apposita <u>conferenza di servizi</u>, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. <u>La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.</u></p> <p>2. <b>L'approvazione</b> di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e <b>costituisce</b> titolo abilitativo e, <b>ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici</b>. Qualora l'approvazione costituisca variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225</p>
Opere difesa del suolo	<p style="text-align: center;"><b>L.R. 80/2015</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri.</b></p>

<sup>1</sup>Solo i progetti definitivi degli interventi previsti dai piani di investimento parte integrante dei piani di ambito



	<p><u>Art.3 Documento operativo per la difesa del suolo</u> (...) 11. Qualora per la realizzazione di un'<b>opera pubblica</b> finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e <b>prevista nel documento operativo per la difesa del suolo</b>, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, <b>l'approvazione del progetto definitivo</b> in sede di conferenza di servizi <b>costituisce variante</b> agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (...).</p>
Progetti PNRR e PNC	<p style="text-align: center;"><u>L.R. 12/2022</u></p> <p style="text-align: center;"><b>Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)</b></p> <p><u>Art. 1 Disposizioni di semplificazione per l'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)</u></p> <p>1. Nel caso in cui la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'amministrazione procedente convoca una <b>conferenza dei servizi</b> ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sulla base del <b>progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera stessa</b>, chiedendo altresì l'attivazione della <b>procedura di variante automatica</b>. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).</p> <p>2. (...) Tali varianti assumono efficacia in seguito alla <u>deliberazione del consiglio comunale con la quale si prende atto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi</u>. (...)</p> <p>5. Le varianti consentono esclusivamente la realizzazione dell'opera di cui al comma 1.</p> <p><u>Art. 2 Disciplina in materia di valutazioni ambientali</u></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), con riferimento alle varianti di cui all'articolo 1, comma 1, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), la valutazione ambientale strategica (VAS) non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.</p>

### Punto 3 – Indicazioni operative per la consultazione della Regione Toscana nell'ambito dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS, di VAS e di VInCA.

Ai sensi dell'art.33 co.2 della L.R. 10/2010 qualora la Regione Toscana sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, di enti parco regionali o di altre regioni, la stessa si esprime mediante parere della struttura regionale competente in materia di VAS che, in relazione a specifici e rilevanti effetti ambientali, provvede anche al coordinamento degli apporti istruttori delle strutture interne alla Regione stessa competenti per materia.

Al fine di favorire una più celere e efficace organizzazione relativa all'acquisizione dei pareri in materia di VAS da parte dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) per la formulazione dei contributi di competenza nei tempi previsti dalle disposizioni di legge, si invitano i soggetti in indirizzo a trasmettere direttamente al Settore *Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica* l'avvio delle consultazioni e il link del sito istituzionale comunale dove è possibile scaricare documentazione relativa ai procedimenti di cui agli art. 22, 23, 25 e 8 co. 5 della L.R. 10/2010.



Nel caso in cui il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS comporti anche l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), si invitano i soggetti in indirizzo a trasmettere lo studio di incidenza, anche al Settore *Tutela della Natura e del Mare*, quale struttura regionale competente all'espressione del parere di valutazione di incidenza.

Il Settore scrivente è a disposizione, nelle persone e ai contatti sotto indicati, per ogni chiarimento necessario.

Cordiali saluti.

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

Per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente è possibile contattare:

*Ing. Elena Poli* – 055 438 43 71 – [elena.poli@regione.toscana.it](mailto:elena.poli@regione.toscana.it) (responsabile di P.O.)

*Arch. Sandra Pratesi* – 055 438 43 10 – [sandra.pratesi@regione.toscana.it](mailto:sandra.pratesi@regione.toscana.it)

*Arch. Milena Filomena Caradonna* – 055 438 50 53 - [filomena.caradonna@regione.toscana.it](mailto:filomena.caradonna@regione.toscana.it)

*Arch. Paola Gatti* – 055 438 39 32 – [paola.gatti@regione.toscana.it](mailto:paola.gatti@regione.toscana.it)

*Arch. Lisa Pollini* – 055 438 49 06 – [lisa.pollini@regione.toscana.it](mailto:lisa.pollini@regione.toscana.it)

*Dott.ssa For.le Alessandra Veroni* – 055 438 32 54 – [alessandra.veroni@regione.toscana.it](mailto:alessandra.veroni@regione.toscana.it)